

ILL.MO SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

Atto di denuncia-querela

Il sottoscritto Avv. Marco Maria Donzelli, nato a Milano il 10.08.1962 e ivi domiciliato, in Via Abruzzi n. 83, in proprio e nella qualità di Presidente Nazionale (Milano - CODACONS Nord), con sede in Milano 20131 (MI), Viale Gran Sasso n. 10, si permette di esporre e chiedere alla S.V. Ill.ma quanto segue.

Il Codacons è un'Associazione senza fini di lucro, con riconosciute finalità di ente para pubblicistico (*Cons. di Stato Ad. Plen. n. 1/2007*), che persegue, da Statuto, la tutela degli "interessi collettivi dei consumatori", agendo in tutela "dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori" (*C. Cass., n. 17351/2011*), tra cui la tutela dell'ambiente e della salute.

Tale premessa è fondamentale per comprendere la gravità, anche sociale, dei fatti oggetto della presente querela e l'enorme danno che è stato inferto al Codacons, ai suoi collaboratori, ai suoi iscritti e, comunque, all'intera collettività, nel cui interesse l'associazione svolge le sue funzioni.

Ma veniamo ai fatti.

A partire dal 27.03.2020, in piena emergenza sanitaria, il Sig. Federico Leonardo Lucia (meglio noto con il nome d'arte di Fedez) ha pubblicato sul *social network Instagram* una serie di video (cd. *stories*) gravemente diffamatori nei confronti del Codacons e dei suoi membri (**All. 1**).

Il Sig. Lucia, travisando la realtà dei fatti, ha mosso nei confronti del Codacons e dello scrivente principalmente tre gravi accuse:

1. di voler bloccare tutte le raccolte fondi organizzate in favore degli ospedali per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 ("*[...] ma qual è a loro proposta? è di bloccare tutte le raccolte fondi private cioè tutti i milioni di euro che sono stati raccolti per gli ospedali pubblici, di cancellarli e stopparli. [...]*");
2. di aver promosso sul sito *web* del Codacons una raccolta fondi truffaldina, in quanto sponsorizzata come una raccolta fondi contro il Coronavirus, mentre, di fatto, i proventi erano destinati all'Associazione ("*SFRUTTARE IL CORONAVIRUS PER FARSI DONARE DEI SOLDI*", "*[...] Ed intanto fanno una campagna, loro, spacciata per l'aiuto alla lotta contro il coronavirus, quando in realtà i soldi vanno a loro che si occupano di tutela dei diritti dei consumatori che con il coronavirus non c'entra un cazzo, ma stiamo scherzando? [...]*", etc);
3. di aver sfruttato l'emergenza sanitaria ed il clamore mediatico seguito alle dichiarazioni del Sig. Lucia per ottenere maggiore visibilità ("*[...] quello che questo Carlo Rienzi vuole, ovvero visibilità distruttiva mangiando sopra le macerie di una tragedia. [...]*").

Tali accuse sono assolutamente false e non corrispondenti al vero, bensì si fondano, probabilmente, sul risentimento che il Sig. Lucia nutre nei confronti del Codacons per via di alcune azioni, poste in essere dall'associazione, che hanno riguardato lui o la moglie, la Sig.ra Chiara Ferragni. Nel caso *de quo*, le dichiarazioni del Sig. Lucia sono seguite alle iniziative intraprese dal Codacons con riferimento alla piattaforma di *crowdfunding* "GoFundMe", utilizzata dallo stesso e dalla di lui moglie, la Sig.ra Chiara Ferragni, per promuovere una raccolta fondi per la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

Preme precisare che l'Associazione, svolgendo l'attività che le è propria di tutela dei consumatori, combatte da anni le **raccolte fondi ingannevoli e truffaldine**, le quali, purtroppo, proliferano proprio in occasione di eventi eccezionali, quali catastrofi naturali ed epidemie. E, invero, lo stesso fenomeno si è verificato in relazione alla pandemia da Coronavirus, con riferimento alla quale, anche grazie al Codacons, sono state individuate numerose raccolte fondi private teoricamente destinate ad ospedali, ma di fatto **non autorizzate e sconosciute all'ente beneficiario (All. 2)**.

Nel solco di tale attività, si inseriscono le iniziative intraprese dall'Associazione contro *GoFundMe*, poiché era risultato che tale piattaforma, nonostante promuovesse la possibilità di effettuare donazioni in maniera gratuita e senza costi per il donatore, di fatto prevedeva dei costi non esplicitati per le transazioni effettuate con carte di credito e di debito, nonché una percentuale preimpostata di commissione su ogni donazione in favore della piattaforma stessa, la quale poteva essere annullata solamente accedendo alla sezione "Altro" di un menu a tendina adiacente; possibilità, quindi, poco conoscibile se non ad un donatore esperto.

Si noti che, tali cifre si contano in ordine di centinaia di migliaia di euro, considerando che solo la raccolta fondi avviata dalla Sig.ra Ferragni e dal Sig. Lucia ha raggiunto quasi 5 milioni di Euro (!).

Ebbene, grazie al clamore mediatico suscitato dall'iniziativa del Codacons e dalla segnalazione di un consumatore, l'Antitrust ha avviato una serie di indagini che hanno portato effettivamente all'accertamento di quanto sostenuto dall'Associazione.

In particolare, l'Antitrust con il provvedimento AGCM PS1172 di sospensiva ha constatato che *"[...] i comportamenti oggetto di contestazione appaiono idonei a indurre il consumatore medio all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole rappresentazione della realtà circa la gratuità dei servizi offerti e di una modalità aggressiva di preselezione della percentuale di contributo al sito su ogni donazione. [...]"*, disponendo, pertanto, *"[...] che il professionista (ndr. GoFundMe) disattivi, dalla comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, la modalità di preattivazione della commissione da esso incassata, fissando l'importo indicato nello spazio dedicato alla scelta della commissione con un valore pari a "zero", che potrà essere modificato dal consumatore che lo ritenga opportuno [...]"* (All. 3).

Appare evidente, dunque, che tali iniziative del Codacons avessero come obiettivo di mettere in luce le modalità operative della piattaforma, le quali sono state considerate dall'AGCM idonee a configurare una “*pratica ingannevole*” (cfr. **All. 3**).

Pertanto, le dichiarazioni del Sig. Lucia secondo cui il Codacons avrebbe voluto bloccare tutte le raccolte fondi private in favore degli ospedali sono assolutamente mendaci. Al contrario, proprio al fine di tutelare lo spirito solidaristico dei cittadini affidatisi alle molteplici campagne di raccolte fondi avviate a seguito dell'insorgere dell'emergenza sanitaria, l'Associazione ha ritenuto opportuno rivolgere istanza alle autorità competenti affinché ne venisse assicurata la certezza e la trasparenza mediante una gestione accentrata dei fondi in capo ad un ente pubblico senza scopo di lucro, quale la Protezione Civile, con la richiesta di **bloccare esclusivamente** quelle raccolte fondi **che si fossero rivelate ingannevoli** (!).

Preme rappresentare che il Sig. Federico Leonardo Lucia ha volontariamente e dolosamente travisato la realtà dei fatti - di cui era a conoscenza - estrapolando da un comunicato stampa dell'Associazione solo la frase di suo interesse ed omettendo di citare il resto del comunicato ove tale iniziativa era spiegata in modo chiaro e completo (**All. 4**).

Lo stesso è accaduto con riferimento alla raccolta fondi organizzata dal Codacons. Il Sig. Lucia ha accusato l'Associazione di aver pubblicato un *banner clickbait* con cui i cittadini venivano tratti in errore riguardo la destinazione del denaro raccolto, la quale, invece, era assolutamente chiara e trasparente in ordine alla circostanza che le eventuali donazioni sarebbero state in favore dell'Associazione stessa. Il Sig. Lucia non poteva non saperlo, avendo egli visionato e letto il contenuto del *banner*, come risulta da alcuni dei video pubblicati, ove egli ha ripreso con il proprio *smartphone* l'*homepage* del sito *web* del Codacons.

Infatti, tale *banner* riportava la seguente dicitura "A QUANTI CI HANNO CHIESTO COME SUPPORTARE IL CODACONS NELLA BATTAGLIA A FIANCO DEI CITTADINI CONTRO IL CORONAVIRUS ECCO COME FARE UNA DONAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE E RISPARMIARE SULLE TASSE FUTURE" (**All. 5**). Cliccando sul *banner*, inoltre, si apriva una pagina, ove si spiegavano le modalità di donazione ad un'associazione, incluse le agevolazioni fiscali previste per le donazioni in favore degli enti del terzo settore.

Se ciò non bastasse, si noti che subito sopra detto *banner*, ve ne era un altro riportante le seguenti parole “*ECCO LE COSE FATTE FINORA DAL CODACONS CONTRO IL CORONAVIRUS*” (cfr. **All. 5**), al cui interno vi è una lista delle iniziative intraprese dall'Associazione in favore dei cittadini con riferimento a vicende legate all'emergenza sanitaria (**All. 6**).

Chiunque, quindi, aveva la possibilità di venire a conoscenza delle attività poste in essere dall'Associazione, prima ancora di sapere dell'esistenza di una raccolta fondi, i cui proventi seppur esigui, sono stati interamente destinati al loro finanziamento.

Pertanto, non vi è alcun dubbio in merito alla **liceità ed alla trasparenza della raccolta fondi avviata dal Codacons**.

Preme precisare che, successivamente, il *banner* dedicato alla raccolta fondi è stato aggiornato e, nel ringraziare i sostenitori, sono state esplicitate le ultime iniziative intraprese. Il Sig. Lucia ha riferito tale circostanza in accezione negativa, come se fosse stato un implicito riconoscimento della fondatezza delle sue accuse, mentre, in realtà, la modifica del *banner* non era assolutamente tesa a celare il collegamento della raccolta fondi con l'emergenza sanitaria, riferimento che è rimasto sempre evidente, posto che il *banner* si trovava in una posizione centrale in mezzo ad altri tutti dedicati all'emergenza da coronavirus e si concludeva con la frase “*CONTINUE A FARLO: AIUTATECI A PROSEGUIRE QUESTA BATTAGLIA!*”. A tal proposito si allega il confronto tra le due *homepage* pubblicato dal giornalista Salvo Sottile su *Twitter*, in sostegno alle dichiarazioni di Fedez che, infatti, è taggato nel *post* (All. 7).

Ed invero, la vicenda ha avuto un ampio clamore mediatico, interessando non solo i giornalisti, ma, persino, alcuni esponenti della politica che, persuasi dalle parole del Sig. Lucia, sono giunti ad avanzare delle interrogazioni parlamentari a tal proposito (!!!) (All. 8).

Appare evidente, quindi, come il Sig. Lucia, **a discapito della realtà**, abbia gettato grave discredito sull'Associazione e sui suoi componenti, con esplicito riferimento allo scrivente, veicolando il messaggio che stessero approfittando della pandemia e della solidarietà ispiratane al solo fine di arricchirsi e ricavarne un tornaconto personale (!!!).

Gravissima, pertanto, è l'affermazione secondo cui il banner sarebbe stato convenientemente modificato dal CODACONS poiché con essa si insinua che ciò sarebbe stato fatto nella consapevolezza della sua ingannevolezza ed al fine di sottrarsi alle critiche. La modifica, invece, rappresentata dalla sostituzione di quel banner con altro che ringraziava per le donazioni ricevute (come sotto riportato nel riquadro), è stata dettata unicamente dalla necessità di difendersi dalla violenta campagna diffamatoria operata dal Sig. Lucia e di evitare di essere destinatari di ulteriori pesantissime offese frutto unicamente della istigazione in tal senso praticata dal Sig. Lucia, ciecamente ed inconsapevolmente raccolta da migliaia di *follower*, al solo scopo di ottenere un effetto di immedesimazione con il loro idolo.

Inoltre, in merito all'affermazione proferita dal Sig. Lucia secondo la quale “[...] *quello che questo Carlo Rienzi vuole, ovvero visibilità distruttiva mangiando sopra le macerie di una tragedia.* [...]” la stessa appare essere palesemente denigratoria e non credo ci sia necessità di spiegarne la portata offensiva.

Pertanto, si ritiene che la condotta del Sig. Federico Leonardo Lucia sia idonea ad integrare gli estremi del reato di diffamazione nella forma aggravata di cui al comma 3 dell'art. 595 C.p..

Infatti, pur volendo ricondurre tali affermazioni nell'alveo dell'esercizio del diritto di critica, esse ne superano i limiti, con particolare riferimento al requisito della **verità del fatto storico**, dal quale, per orientamento giurisprudenziale costante, non può prescindere, sicché l'esimente non appare applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti

specificamente individuati (*Cass. pen., sez. V, sentenza n. 7798 del 27/11/2018; Cass. pen., sez. V, sentenza n. 8721 del 17/11/2017*). A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "la rispondenza al vero del fatto criticato costituisce il presupposto sul quale l'attività di critica si innesta, per l'ovvio motivo in base al quale criticare un fatto non vero, non solo costituisce un inescusabile danno nei confronti del soggetto cui ingiustamente si attribuisce un comportamento non tenuto, ma integra anche gli estremi della falsa comunicazione nei confronti dei destinatari della notizia di critica-cronaca, che, dunque, vedono, di riflesso, frustrato il loro diritto di essere correttamente informati" (*Cass. pen., sez. V, sentenza n. 6463 del 14/10/2015*).

Inoltre, occorre evidenziare, sotto il profilo del danno, che la Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha precisato che anche un'entità giuridica o di fatto può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, potendosi identificare l'onore o il decoro collettivo quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa. In particolare, ha sottolineato come le persone giuridiche e gli enti collettivi possono assumere la qualità di soggetti passivi nei delitti contro l'onore, non potendosi, per di più, escludere la configurabilità di una concorrente offesa all'onore delle persone che dell'ente fanno parte (*Cass. Pen., Sez. V, 17 ottobre 2011, n. 37383; Cass. Pen., sez. V, 22 marzo 1988, n. 3756*).

Nel caso di specie, è evidente il danno che le affermazioni rese dal Sig. Lucia hanno cagionato al Codacons. Questi, infatti, screditando falsamente la professionalità e la correttezza dell'Associazione e dei suoi membri, ha **leso la credibilità e la reputazione che l'Associazione ha costruito nel corso di anni di battaglie a fianco dei cittadini**, facendo diminuire sensibilmente la fiducia che questi ultimi ripongono in essa.

Tale danno è stato aggravato, altresì, dalla larga diffusione che la notizia ha avuto, in conseguenza della grande notorietà del Sig. Federico Leonardo Lucia, che solo sulla piattaforma *Instagram* vanta oltre 10 milioni di *followers* (!).

A tal riguardo, si ritiene che la condotta tenuta dal Sig. Lucia sia idonea ad integrare un'ulteriore fattispecie delittuosa e, segnatamente, il reato di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 C.p.

Egli, infatti, in uno dei video pubblicati su *Instagram* ha affermato che "**internet non è un mezzo diffamatorio, si può dire il cazzo che si vuole, quindi vorrei aggiungere a tutto quello che ho detto in precedenza, caro Codacons, che potete andare a fare in culo**" (cfr. **All. 1**).

Da tale ultima affermazione, sembrerebbe che il Sig. Federico Leonardo Lucia sia ben consapevole della portata offensiva e diffamatoria delle proprie affermazioni, della quale, tuttavia, non se ne preoccupa ritenendo che su internet vi sia una sorta di immunità. Come è ben noto, invece, per costante orientamento giurisprudenziale, l'uso dei *social network* e, quindi, la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, co. 3, C.p. in considerazione della potenzialità, idoneità e capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa (*Cass. pen., sez. V, sentenza n.*

40083 del 06/09/2018; Cass. pen., sez. V, sentenza n. 8482 del 23/01/2017; Cass. pen., sez. V, sentenza n. 4873 del 14/11/2016; Cass. pen., sez. I, sentenza n. 24431 del 08/06/2015).

Prescindendo dai toni utilizzati, la gravità di tale affermazione risiede nel fatto che, con la condotta rappresentata il Sig. Lucia **ha** sostanzialmente **istigato** e indotto i suoi *followers* a scagliarsi contro il Codacons ed **a commettere** veri e propri **reati**, tra cui, a loro volta, quello di diffamazione.

Per istigazione, infatti, si intende qualsiasi fatto diretto a suscitare o rafforzare in altri un proposito criminoso, senza che sia necessario che il fatto istigato abbia assunto una precisa qualificazione attraverso la specificazione del *nomen iuris*, ma essendo sufficiente che esso contenga i presupposti che consentano il suo inquadramento in uno o più tipi di reato previsti dall'ordinamento penale (*Cass., Sez. II, sentenza del 1961, n. 822; Cass., Sez. I, sentenza del 1967, n. 1; Cass., Sez. I, sentenza del 1975, n. 4993*), con il rischio concreto di consumazione di altri reati, il quale deve essere valutato tenuto conto del contesto spazio-temporale, economico-sociale e della qualità dei destinatari del messaggio (*Cass. pen., sez. I, sentenza n. 7842 del 20/02/2015*).

Si noti che la giurisprudenza di legittimità ha specificato che anche "*l'esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all'imitazione, integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti*" (*Cass. pen., sez. I, sentenza n. 25833 del 04/07/2012*).

Pertanto, ciò che conta è la sussistenza di una concreta forza suggestiva o persuasiva della condotta istigatrice idonea ad incidere sull'altrui sfera volitiva.

Nel caso *de quo*, il Sig. Lucia, con la propria condotta, ha provocato nella collettività un vero e proprio stato di inquietudine ed allarme sociale, determinando un proposito criminoso prima inesistente in tutte quelle persone che, riponendo fiducia nello stesso, hanno creduto alle sue parole.

Ed, invero, come rappresentato in precedenza, le dichiarazioni del Sig. Lucia hanno avuto ampissima diffusione, raggiungendo personaggi pubblici influenti e, persino, personalità della politica, i quali hanno contribuito a rafforzarne la credibilità agli occhi dei semplici cittadini.

Ne è scaturita, quindi, una vera e propria gogna mediatica per il Codacons ed i suoi membri, i quali, sul *web*, sono stati bersaglio di feroci e violenti attacchi. Si pensi che, in alcuni casi, gli utenti sono giunti addirittura ad augurare la loro morte (!!!) (**All. 9 - Instagram; All. 10 - Youtube**).

Considerata la gravità di tali dichiarazioni, si ritiene opportuno sporgere denuncia querela anche nei confronti degli autori di detti messaggi, dei quali al momento si conosce solo il nome utente utilizzato sulle varie piattaforme digitali attraverso le quali hanno operato.

Tuttavia, preme segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nei casi di diffamazione *online*, prima di giungere ad una richiesta di archiviazione, è necessario approfondire le indagini al fine di individuare l'autore del *post*, **anche nel caso** in cui **i gestori del**

provider (in quel caso, *Facebook*) **non collaborino nell'individuazione dell'autore del reato e l'identità dell'utente sia incerta** (*Cass. pen., sez. V, sentenza n.42630 del 12/07/2018*).

Orbene, tutto ciò premesso e considerato, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler accertare se nei fatti esposti, siano ravvisabili gli estremi di uno o più reati e, in caso affermativo, di voler esperire nei confronti di chi sarà ritenuto responsabile, l'azione penale per tutti quei reati che riterrà ravvisabili, ritenendo la presente fin d'ora valida anche come querela laddove la stessa sia presupposto necessario per la procedibilità.

Si chiede, altresì, di essere informati circa la proroga del termine previsto per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 406 C.p.p. e dell'eventuale richiesta di archiviazione *ex art. 408, II comma, C.p.p.*

Nomino mio difensore di fiducia l'Avv. Valentina Danza, delegando la stessa al deposito della presente querela, ed eleggo domicilio presso il suo studio sito a Milano, in Via Abruzzi n. 83.

Con ossequio.

Milano, 6 agosto 2020

Avv. Marco Maria Donzelli
in proprio e n.q.

È autentica la firma

Avv. Valentina Danza
